



COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA/AUT N° 212

Carate Brianza 12/09/2025

ORDINANZA

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE PER SOSPIETTO CASO DENGUE

IL SINDACO

IL SINDACO

Vista la nota della ATS Brianza dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Monza, prot. 23812/25 del 12.09.2025, della quale si recepiscono integralmente i contenuti, con la quale viene segnalato un caso sospetto di Dengue in persona domiciliata nel Comune di Carate Brianza;

Considerato che con la suddetta nota occorre:

1) attuare, entro 24 ore dalla segnalazione (e, comunque, nel più breve tempo possibile), non inferiore a 100 metri (con valore ottimale di 200 metri da valutare in base alla tipologia e densità abitativa che favoriscano la possibile diffusione del vettore) dal sito di presunta esposizione, sia su suolo pubblico che privato, i seguenti interventi previsti dal citato P.N.A. e come di seguito indicati:

a) **intervento adulticida, distinto in:**

– “spaziale abbattente” che ha rapido effetto, ma non duraturo. È da eseguirsi preferenzialmente durante le prime ore del mattino (tranne che in presenza di alveari nelle vicinanze dell’area trattata, dove è preferibile evitare il trattamento al mattino) o al tramonto (per colpire le zanzare rispettivamente all’inizio e alla conclusione dell’attività trofica diurna e per ridurre al minimo l’effetto denaturante dei raggi solari sugli insetticidi), e per 3 giorni consecutivi; qualora il caso probabile non venga confermato, i successivi interventi non verranno effettuati;

– “residuale”: è importante, poiché l’insetticida che abbia tali caratteristiche ha un’azione residua per i siti di riposo della zanzara che prevalentemente digerisce il pasto di sangue all’aperto. È da eseguirsi sul verde presente lungo i bordi delle strade dell’area interessata, attenendosi a quanto previsto dal P.N.A.;

b) **intervento larvicida.** Tenendo conto che gran parte dei focolai larvali di *Ae. albopictus* è rappresentata da ambienti/contenitori di varia natura e dimensione (in particolar modo, le piccole raccolte temporanee di acqua), bisognerà eliminare la possibilità che in essi avvenga lo sviluppo delle larve (focolai larvali), sia su suolo pubblico, che privato. I focolai larvali possono essere rimovibili e non rimovibili; quelli non rimovibili, in ambito pubblico, sono tombini e caditoie per lo smaltimento delle acque di superficie; nelle aree private, vasche, fontane, tombini ecc.;

2) attuare la bonifica ambientale, procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori che sono i focolai larvali rimovibili e che sono presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, attraverso

una capillare ispezione “porta a porta” delle abitazioni presenti nell’area interessata. A ciò va accompagnata l’informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare per evitare la proliferazione delle larve della zanzara (la cosiddetta lotta anti-larvale).

Tutti i suddetti interventi andranno replicati in caso di pioggia.

3) Emanare e diffondere una “Ordinanza Sindacale” che avvisi la popolazione sui potenziali rischi di contagio e che indichi le opportune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui tutti devono attenersi (eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamento e/o copertura di quelli non rimovibili), imponendo, se necessario, la possibilità di accedere alle aree private da parte degli operatori dell’impresa di disinfezione.

Considerato che la febbre da virus Dengue è una malattia virale acuta trasmessa da zanzare del genere *Aedes albopictus*;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 123 del 06/05/2025 avente ad oggetto: Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalle zanzare;

Rilevato che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private quali giardini aree cortilizie, agricole, balconi, davanzali e lastrici solari, presso le quali è necessario intervenire;

Appurato che l’area di intervento interessa le vie di cui all’allegato elenco facente parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”.

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 14836 del 18 maggio 2018 recante “Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 e il Piano Nazionale per la Sorveglianza, la Prevenzione e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”;

Visto l’art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Al fine di combattere e contenere la presenza dell’insetto vettore sul territorio e quindi prevenire la diffusione della malattia,

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate nell’elenco allegato quanto segue:

- di permettere, in caso di necessità, l’accesso degli addetti alla disinfezione (Ditta A&V Ecology srl) per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortilizia privata;
- di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfezione in aree stradali e pertinenze, a partire dalle ore 23.00 del giorno 12/09/2025 fino al termine degli interventi, salvo diverse disposizioni successive,

ORDINA INOLTRE

- di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

- di affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- di adottare le seguenti precauzioni:
 - o tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili durante la disinfestazione;
 - o non raccogliere frutta e verdura per i successivi 5 giorni o provvedere a coprire la stessa prima della disinfestazione;
 - o in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
 - o all'aperto utilizzare repellenti cutanei per uso topico, indossare indumenti di colore chiaro che coprono la maggior parte del corpo;
 - o attuare la bonifica ambientale delle pertinenze delle proprie abitazioni procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi e balconate.

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

in caso di condizioni meteorologiche avverse l'intervento verrà rinviato al primo giorno utile nel medesimo orario;

COMUNICA

che gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, e ogni altro Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ed ATS Brianza per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Raffaella Mariani del settore Ambiente;

che contro la presente Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 104/2010 è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

**IL SINDACO
LUCA VEGGIAN / ArubaPEC S.p.A.**

ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL 12.09.2025 "PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE PER SOSPETTO CASO DENGUE"

ELENCO VIE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE:

- VIA PIRANDELLO
- VIA OVIDIO
- VIA TIBULLIO
- VIA ORAZIO
- VIA MARTIN LUTHER KING FINO ALL'INCROCIO CON VIA RIVERA
- VIA COL DI LANA FINO ALL'INCROCIO CON VIA DEI GAGGIOLI
- VIA DEI GAGGIOLI FINO ALL'INCROCIO CON VIA KING